



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
DISTRIBUZIONE
DELLE
ACQUE POTABILI

**Approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. 25 dell'11/09/2013**

INDICE

<u>ART.</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>ART.</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
	TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI	31	Contatori in fabbricati con più utenze
1	Assunzione del servizio in economia	32	Custodia dei contatori
2	Campo di applicazione	33	Quantità acqua
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	34	Verifica contatori a richiesta dell'utente
4	Proprietà delle tubazioni	35	Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti		Capo IV° - Contratti di fornitura
6	Tipo di fornitura	36	Titolare della concessione
7	Interruzione del servizio di fornitura	37	Contratto di utenza
8	Priorità nella concessione delle utenze	38	Spese contrattuali e deposito a carico degli utenti
9	Danni alle condotte e tubazioni in genere	39	Durata dei contratti di fornitura
10	Variazioni al regolamento	40	Uso dell'acqua
11	Distribuzione dell'acqua	41	Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori
	TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO	42	Tariffa – Modalità di riscossione
12	Definizione di impianti per uso pubblico	43	Risoluzione di diritto delle concessioni
13	Fontane pubbliche	44	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
14	Bocche speciali	45	Portata garantita
15	Installazioni di contatori	46	Perdite, danni, responsabilità
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	47	Pagamento dei consumi
	TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO	48	Ripristino delle utenze
	Capo I° - Autorizzazione per l'allaccio	48 bis	Art. 48/bis
17	Forniture su strade canalizzate		TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
18	Forniture su strade non canalizzate	49	Concessioni speciali temporanee
19	Nuovi allacciamenti – Procedura	50	Tariffa per le concessioni speciali temporanee
19 bis	Art. 19/bis	51	Concessioni speciali per cantieri edili
	Capo II° - Impianti interni	52	Cessazione delle utenze speciali temporanee
20	Installazione delle condutture esterne		TITOLO QUINTO NORME PENALI
21	Collegamenti di impianti ed apparecchi	53	Prelievi abusivi
22	Impianti di pompaggio	54	Contestazioni delle infrazioni
23	Serbatoi	55	Applicazione delle norme di diritto comune
24	Prescrizioni e collaudi		TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI
25	Manutenzione delle condotte	56	Uso di prese private in caso di necessità
26	Modifiche	57	Casi non previsti dal regolamento
27	Guasti agli apparecchi	58	Disposizioni precedenti
28	Vigilanza	59	Pubblicità del regolamento
	Capo III° - Contatori	60	Entrata in vigore del presente regolamento
29	Tipo e calibro del contatore	61	Norme transitorie
30	Posizione dei contatori		

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune:

- in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata

Resta inteso che tutte le spese occorrenti per l'allaccio, dalla condotta principale al contatore, compresa la presa diretta alla conduttura pubblica, sono a totale carico dell'utente.

Per eseguire i lavori sopra indicati si dovranno osservare le seguenti condizioni:

- che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del SERVIZIO ACQUEDOTTO;
- che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del SERVIZIO ACQUEDOTTO, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al SERVIZIO ACQUEDOTTO, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà:

- in via ordinaria del personale dipendente;
- in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

Destinazione o uso della fornitura

- **domestico**
- **servizi pubblici non gestiti dal comune (vedi art. 16)**
- **esercizi pubblici**
- **attività professionali**
- **bocche antincendio**
- **uso temporaneo ed occasionale**
- **forniture per fondi agricoli;**

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

L'erogazione dell'acqua per le aziende agricole é regolata dalla deliberazione del CC. n. 112 del 30/04/1988.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna e l'utente non ha diritto ad alcun abbuono o rimborso per la diminuzione o l'interruzione dell'acqua dipendenti dalle necessarie riparazioni e a causa di forza maggiore, nonché al rimborso per danni alle condutture.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai bisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- utenze domestiche;
- utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, é riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il SERVIZIO ACQUEDOTTO dietro richiesta, é tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia e disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- per mezzo delle fontane pubbliche;
- mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione per impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- gli impianti per pubblici lavatoi;
- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- gli abbeveratoi comunali.

Art. 13 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane e degli abbeveratoi pubblici è concessa gratuitamente e può essere prelevata per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 30.

E' vietato:

- prelevare acqua dalle fontane e dagli abbeveratoi pubblici con tubi di gomma o equivalenti;
- fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane e degli abbeveratoi pubblici.

Art. 14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lettera a) e b), l'acqua potrà essere prelevata solo da personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione dei contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il SERVIZIO ACQUEDOTTO ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

I servizi pubblici non gestiti dal Comune sotto riportati, sono esenti dal pagamento del canone e pagheranno solamente l'esubero:

- Servizi di Culto, Attività Religiose, Partiti Politici, Sindacati e Associazioni di Categorie, Enti Morali senza scopo di lucro.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno essere dotate di contatore e dovranno stipulare regolare contratto a norma del presente regolamento.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONE PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del SERVIZIO ACQUEDOTTO e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione, 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare prima dell'inizio dei lavori l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art.3.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari dell'immobile, **affittuario fornito di regolare contratto d'affitto registrato, usufruttuario con regolare contratto di comodato d'uso registrato. E' sufficiente un'autocertificazione del proprietario che autorizza il richiedente nel caso questi siano parenti o affini fino al II grado.**

Il tutto dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio, diritti di segreteria, bolli ecc., atto notorio, perizia giurata, concessione edilizia come stabilito dall'art. 7 L.R. 31/05/1994 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

Art. 19/bis

I cittadini residenti nel Comune di Maletto, in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono fare richiesta per usufruire del servizio dell'Acquedotto comunale, per uso agricolo, nel rispetto di tutte le norme contemplate nel presente regolamento nonché con le prescrizioni di seguito riportate:

1. Caratteristiche da possedere per la richiesta di cui al presente articolo:
 - a) Residenza nel Comune di Maletto;
 - b) **Proprietà, affitto o comodato d'uso di un terreno;**
2. Prescrizioni da rispettare:
 - a) **Autorizzazione del Comune di appartenenza (allegare foglio catastale del terreno) ad installare le condutture idriche;**
 - b) **Installazione del contatore al limite del confine comunale solo in caso di utenza un Comune diverso;**
 - c) Manutenzione delle condutture a carico dell'utente.

In ogni caso, per la gestione del servizio di cui al presente articolo sono da rispettarsi tutte le norme di cui al presente regolamento con particolare riferimento all'art. 40.

Il servizio di cui al presente articolo può essere autorizzato solamente in caso di esubero di acqua compatibile con il fabbisogno giornaliero del Paese ed in ogni caso l'erogazione dell'acqua potrà avvenire solamente dopo la realizzazione della doppia condotta che asservirà solamente le aziende agricole.

Inoltre il servizio sarà subordinato alla fattibilità tecnica valutata dall'Ufficio competente nei casi di aziende poste a monte del Paese.

CAPO SECONDO – IMPIANTI INTERNI

Art. 20 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad esso superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno 1 metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze strane.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti di produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del SERVIZIO ACQUEDOTTO il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione e riparazioni sulle derivazioni dalla rete stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del SERVIZIO ACQUEDOTTO.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati, i ripristini ed opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari

Art. 26 - Modifiche

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritte.

In caso di inadempienza lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al SERVIZIO ACQUEDOTTO.

Art. 28 - Vigilanza

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO ha sempre diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO - CONTATORI

Art. 29 - Tipo e calibro del contatore

Il contatore deve essere del tipo con il quadrante asciutto installato a spese dell'utente.

Gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 30 - Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il SERVIZIO ACQUEDOTTO.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di, norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale o all'esterno dei fabbricati con porticina apribile e con chiave universale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia (piombatura) apposto dal SERVIZIO ACQUEDOTTO.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore e/o la sostituzione del contatore del tipo con il quadrante asciutto.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione con spese a suo carico.

Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un apposito riquadro.

Art. 32 - Custodia del contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

Le manomissioni dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 33 - Quantità acqua

Nell'autorizzazione sarà stabilita la quantità di acqua erogabile giornalmente che non potrà, salvo i casi di comprovata disfunzione non dipendente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale essere inferiore a litri 200.

Nel caso che il consumo sia inferiore a quello minimo, l'importo da pagare è uguale al canone annuale.

Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il SERVIZIO ACQUEDOTTO disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Nel caso di non regolare o difettoso funzionamento del contatore, accertato dai dipendenti comunali, il consumo sarà calcolato in base a quello degli ultimi tre ruoli e l'utente deve provvedere alla sostituzione del contatore nei termini che il Sindaco stabilirà con atto formale.

Se l'utente si avvale, previa richiesta del personale addetto per la lettura del contatore o verifiche di guasti all'esterno, dovrà versare a titolo di compenso forfettario la somma di € **20.00** a fondo perduto.

Art. 35 – Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del SERVIZIO ACQUEDOTTO ed esclusivamente tramite richiesta scritta, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le seguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste.

Essa dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendersi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- per nuove utenze:
 - a) solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima dell'installazione dei contatori;
- per vecchie utenze (subingresso):
 - a) in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze;
 - b) in caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il concessionario resta debitore nei confronti del Comune per consumo e/o altro a lui imputabile e ne è perseguibile a termine di legge per il recupero delle somme dovute. Il proprietario e/o altro avente diritto subentrante, dovrà richiedere nuova autorizzazione che assumerà il titolo di voltura dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37 l'interessati dovranno versare presso la tesoreria comunale :

- Diritti fissi, nonché bolli necessari per il rilascio dell'autorizzazione che saranno quantificate, di volta in volta, e secondo l'entità dovuta all'atto del rilascio dell'autorizzazione sindacale in sintonia con il registro di contabilità.
- L'utente è obbligato a versare la somma di € **250.00** a titolo di cauzione forfettaria per ripristini stradali, che sarà restituita dopo l'accertamento di esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte risultante da apposita relazione dell'U.T.C. che sarà consegnata all'Ufficio Ragioneria per lo svincolo della suddetta cauzione.

Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti per la fornitura dell'acqua, hanno validità annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizione diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicati sul contratto stesso.

Art. 40 - Uso dell'acqua

E' fatto assoluto divieto al concessionario di vendere e/o concedere l'acqua oggetto dell'autorizzazione, pena la sospensione del servizio nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da **E. 200.00 a un massimo di E. 1000.00**.

Oltre la sospensione del servizio e il pagamento della sanzione, se il fatto costituisce danno grave l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare tutte le ulteriori sanzioni civili e penali previsti in materia e secondo la gravità del caso.

Art. 41 – Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nel seguente periodo:

- da Settembre a Dicembre di ogni anno, salvo nuove disposizioni secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del SERVIZIO ACQUEDOTTO.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposto, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo che sia stata effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 42 - Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'art. precedente, nonché altri diritti onerosi previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dall'organo competente, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.

TARIFFE DA APPLICARE (modificabili a cura della G. M.)

- **Per tutte le utenze (domestico, agricolo, concessioni speciali temporanee):**

Per l'uso domestico ci si può avvalere di tre metodologie diverse di contratto

- uso domestico;

- **prima fascia**

Canone annuo per consumo fino a 108 mc	€ 72,00 + IVA 10%
Consumi eccedenze da 109 mc a 144 mc	€ 1,00 al mc
Consumi eccedenze superiori a 144 mc	€ 1,50 al mc
- **seconda fascia**

Canone annuo per consumo fino a 300 mc	€ 150,00 + IVA 10%
Consumi eccedenze da 301 mc a 350 mc	€ 1,00 al mc
Consumi eccedenze superiori a 351 mc	€ 1,50 al mc
- **terza fascia**

Canone annuo per consumo fino a 500 mc	€ 250,00 + IVA 10%
Consumi eccedenze superiori a 500 mc	€ 1,50 al mc

- **Per nuovi contratti, comprese le volture:**

- **Per nuovi contratti**

Diritto fisso €50,00

- **Per volture**

Diritto fisso €35.00

Art. 43 – Risoluzione di diritto delle concessioni

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la stessa non sia stata pagata, il Comune provvede a costituire in mora l'utente, mediante raccomandata. Nello stesso atto di costituzione in mora, il Comune dovrà allegare un nuovo bollettino per il pagamento della bolletta rimasta insoluta comprensiva di indennità di mora pari al 2,5% della fattura stessa e, dare preavviso circa i termini e le modalità relativi alla eventuale sospensione della fornitura stessa. Il termine di sospensione non dovrà comunque essere inferiore a 15 giorni dalla notifica della stessa.

L'utente che effettui il pagamento prima della sospensione della fornitura, dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento.

Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il Comune sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non oltre i 30 giorni (calendariali) dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente (a qualsiasi titolo) dovrà saldare tutte le fatture scadute intestate all'utenza con un aggravio del 5% delle fatture non saldate e del 3% (media degli interessi legali) sul totale fatture.

Diversamente, trascorsi i 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che il Comune si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

Dal periodo d'interruzione del servizio e sino alla risoluzione o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della sola quota fissa.

L'utente moroso, non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 44 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a pagare tutte le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 45 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 46 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Nel caso di aria presente nella condotta principale, e dovuta alla particolare ubicazione e/o pendenza e quindi per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione. l'utente è tenuto ad installare, prima del contatore, apposito sfiatatoio.

Resta inteso che il relativo consumo dovrà essere ugualmente pagato.

Art. 47 - Pagamento dei consumi

Il pagamento del canone ed esubero dell'acqua e canone fognatura, oggetto del presente regolamento, sarà versato dall'utente tramite c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale, distribuito dal Comune in sintonia con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità nonché di tutte le norme e direttive vigenti in materia emanate dall'Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale; richiamata, di volta in volta, nell'atto di autorizzazione che rilascerà il Sindaco.

Il pagamento del canone ed esubero dell'acqua e canone fognatura e depurazione avverrà in due soluzioni:

- Il canone annuo, in unica soluzione, con ruolo da emettere entro il 30 giugno di ogni anno con scadenza al 30 settembre di ogni anno con notifica delle fatture entro il 15 agosto di ogni anno;
- L'eccedenza del consumo dell'acqua, canone fognatura e depurazione, in unica soluzione, con ruolo da emettere entro il 31 dicembre di ogni anno, da notificare entro il 28 febbraio con scadenza al 31 marzo di ogni anno.

E' possibile, su richiesta dell'utente, rateizzare gli importi delle bollette per come sotto descritto:

da €200,00 e fino a €400,00 n. 2 rate mensili

da €400,00 e fino a €1000,00 n. 4 rate mensili

oltre €1000,00 n. 6 rate mensili

Alle rateizzazioni si applicheranno gli interessi nella misura del Tasso Legale + 3%

Nel caso di sospensione della somministrazione per morosità dell'utente e successiva richiesta di riattivazione secondo la normale procedura, saranno a carico dell'utente tutte le spese di chiusura e riapertura del contatore pari ad €85,00, nonché il canone ed il consumo non pagati, oltre l'indennità di mora.

Art. 48 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art.38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

Art. 48 bis

Il Comune può concedere agli aventi diritto di fondi agricoli esistenti nel territorio comunale l'acqua per uso agricolo, escluso per irrigazione, con le stesse procedure previste dal presente Regolamento.

L'erogazione dell'acqua può essere garantita solamente per alcuni periodi dell'anno compatibilmente con le esigenze della distribuzione idrica.

Per questo tipo di utenza non viene garantita la potabilità dell'acqua in quanto non adeguatamente clorata.

- **Per uso agricolo art. 48/bis:**

- **prima fascia**

- Canone annuo per consumo fino a 300 mc € 72,00 + IVA 10%

- Consumi eccedenze superiori a 301mc € 1,50 al mc

- **terza fascia**

- Canone annuo per consumo fino a 500 mc € 150,00 + IVA 10%

- Consumi eccedenze superiori a 500 mc € 1,50 al mc

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 49 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti le forniture di cui all'art. 6 sono fatte alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposita autorizzazione;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 50 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Art. 51 - Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sulla domanda dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

Art. 52 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dall'autorizzazione, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

Art. 53 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o autorizzazione per usi diversi da quelli previsti dal contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e dal presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o autorizzazione usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore, o alla saracinesca, o a fontane, o ad abbeveratoi pubblici ed altri, sarà applicata una penale variabile da **E. 154,00 a E. 516,00.**

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da **E. 103,00 a E. 1032,00.**

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 54 - Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del SERVIZIO ACQUEDOTTO che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 55 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la podestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 57 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà l'organo competente per legge caso per caso.

Avverso la superiore decisione è ammesso ricorso nelle forme e modi di legge.

Art. 58 - Disposizioni precedenti

Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 59 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62 comma 6 del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n. 383, e dell'art. 25 della Legge 27/12/1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 60 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune per 15 gg. Consecutivi.

Contestualmente alla fattura sarà notificato ai vecchi utenti avviso di approvazione del presente regolamento.

Ritenere abrogato ogni altro provvedimento precedente in contrasto con il presente atto.

Art. 61 Norme transitorie

Gli utenti saranno informati entro 30 giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento, delle nuove norme e dei relativi adeguamenti.

Sono consentite le modifiche contrattuali delle concessioni preesistenti al fine di adeguarle al presente regolamento su presentazione di domanda da parte dell'utente e dietro pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto.